



# **Le regole del libero mercato e i meccanismi di tutela: una chiave di lettura per i consumatori**

---

Andrea Rosazza

Autorità per l'energia elettrica e il gas - Direzione Mercati

UNAE Veneto - Padova – 26 settembre 2009



## AGENDA

- Fondamenti normativi del servizio di maggior tutela
- Assetto del servizio di maggior tutela e formazione dei corrispettivi
- Relazione tra i corrispettivi applicati e la tipologia dei contatori

***Questa presentazione non è un documento ufficiale dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tutti i documenti ufficiali sono scaricabili dal sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)***



## SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA – Basi normative

- **Direttiva 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** relativa a “norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” all’art. 3 “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori” (oggi è stata abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE che su questo tema è di identico contenuto)
- Attuata in Italia da: **Legge 125 del 2007**
- A sua volta attuata dalla delibera dell’AEEG **156/07 (TIV)**



## ■ **Direttiva 2003/54/CE**

“Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza.”



### ■ Legge 125 del 2007

“A decorrere dal 1 ° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma..”



■ **DELIBERA 156/2007 (TIV)**

Articolo 5.2: “I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:

- a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
- b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
- c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.”

(**Nelle definizioni:** “piccole imprese sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;”)



■ **...in pratica...**

1) I clienti vincolati in bassa tensione che l' 1 luglio 2007 (data di apertura del mercato) non avevano scelto un fornitore, non rimangono senza energia, ma vengono serviti dal proprio fornitore "storico" o da una apposita società di vendita da esso controllata alle condizioni economiche e di qualità commerciale fissate dall'Autorità

2) E' stata richiesta un'autocertificazione per attestare i requisiti di "avente diritto" alla maggior tutela ovvero tutti i punti di prelievo nella titolarità della stessa impresa sono in BT o N° dipendenti < 50 e Fatturato < 10 M€




■ **...in pratica...**

3) Coloro che in base alle autocertificazioni non hanno diritto alla maggior tutela vengono passati al servizio di **salvaguardia**

4) Se un cliente (avente diritto alla maggior tutela) rimane senza fornitore sul mercato libero (ad es. scade il contratto e non lo rinnova) non rimane senza energia, ma ha diritto a ritornare ad essere servito in maggior tutela



# Assetto del servizio di maggior tutela





## Condizioni economiche

PCV

PED  
incluso il  
dispacciamento

UC1/PPE

Componenti A

Componenti UC

Distribuzione

Trasmissione

Misura

### CONDIZIONI ECONOMICHE (PREZZI):

- sono relative a servizi liberamente svolti → es. vendita *post* 1 luglio 2007
- sono definite dall'AEEG sulla base di criteri di mercato
- costituiscono una garanzia per il cliente

### ONERI GENERALI:

- sono oneri di sistema pagati da tutti i clienti elettrici

### TARIFFE:

- sono relative a servizi svolti in regime di monopolio
- costituiscono il prezzo massimo che il monopolista, esclusivo erogatore del servizio, può praticare




## **Corrispettivi PED: linee guida per la determinazione**

Corrispettivi a copertura dei **costi di acquisto e di dispacciamento** determinati **trimestralmente** dall'Autorità, secondo i seguenti principi:

- criteri di **efficienza allocativa**: trasferimento di segnali di prezzo differenziati per tener conto del diverso valore dell'energia elettrica nel tempo
- **coerenza con i costi di approvvigionamento**
- Criteri di mercato per evitare **barriere all'uscita** dei clienti nel mercato libero



## Corrispettivi della maggior tutela per i clienti domestici: composizione %





## Corrispettivi della maggior tutela per i clienti domestici: composizione %

III° TRIMESTRE 2009	cent€/kWh	%
Costi di rete e di misura	2,5073	15,1
Oneri generali di sistema	1,3599	8,2
Imposte	2,3399	14,1
PED	9,049	54,4
Commercializzazione	0,700	4,2
UC1+PPE	0,673	4,0
Totale al lordo delle imposte	16,629	100,0



## Misuratori elettronici


Obbligo di installazione dei misuratori elettronici con requisiti minimi stabiliti da AEEG (deliberazione n. 292/06) entro il 2011.

Piano di installazione:

- 25% entro il 2008;
- 65% entro il 2009;
- 90% entro il 2010;
- 95% entro il 2011



# Situazione dei misuratori trattati orari



Nel 2009 il trattamento orario coprirà circa 200.000 punti di prelievo, pari a circa il **75 %** del consumo



## Misuratori elettronici: i diversi stati

1. **Installato:** messo in loco e avviato localmente
2. **Teleletto:** i valori registrati nel misuratore sono “letti” da remoto (dal centro di telegestione)
3. **Telegestito/messo in servizio:** può essere configurato programmato da remoto (dal centro di telegestione)
4. **Programmato per fasce:** rileva i consumi in 3 totalizzatori separati che visualizza sul display, alternativamente attivati secondo la tabella delle fasce orarie.

I valori dei totalizzatori alle 24 dell'ultimo giorno del bimestre convenzionale /mese sono registrati e mostrati sul display



## La deliberazione n. 56/08 (1)

A partire da una certa data, ai clienti in maggior tutela (con misuratore elettronico) devono essere automaticamente applicati corrispettivi PED non più monorari.

### Ragioni ed effetti intervento

- maggiore efficienza allocativa e migliore coerenza con i costi dell'Acquirente unico
- eliminazione sussidi incrociati tra clienti
- non discriminazione tra mercato libero e maggior tutela (barriera all'uscita)



## La deliberazione n. 56/08 (2)

Tempi e modi differenti a seconda dei clienti:

- piccole imprese con potenza  $> 15$  kW da 1 gennaio 2009
- piccole imprese con potenza  $\leq 15$  kW da 1 aprile 2009
- clienti domestici da 1 gennaio 2010 -> posticipato a 1 aprile 2010 da ARG/elt 112/09

**Ragioni:** contemperare le diverse esigenze dei

- venditori del mercato libero: no barriere tra tutela e libero
- clienti finali: da un lato gradualità per poter acquisire migliori informazioni, dall'altro assenza di sussidi incrociati
- esercenti maggior tutela: adeguamento dei sistemi di fatturazione



## Corrispettivi PED per piccole imprese (1)

**Clients con potenza disponibile > 15 kW e misuratore elettronico**

**Automaticamente a partire dall'1 gennaio 2009:**

- Prezzi differenziati nelle fasce F1 F2 ed F3 e in ogni mese dell'anno a partire da 3 mesi dalla riprogrammazione
- Nei 3 mesi dalla riprogrammazione, in fattura sono comunicati i consumi nelle diverse fasce ma si applicano i corrispettivi attuali

**Trasferimento del segnale di prezzo orario (diverso valore dell'energia elettrica nelle diverse fasce) e stagionale (diverso valore nei diversi mesi dell'anno)**



## Corrispettivi PED per piccole imprese (2)

**Clients con potenza disponibile  $\leq 15$  kW e misuratore elettronico**

**Automaticamente a partire dall'1 aprile 2009:**

- Prezzi differenziati nelle fasce F1 F2 ed F3 e raggruppamenti R1 e R2 dell'anno a partire da 6 mesi dalla riprogrammazione
- Nei 6 mesi dalla riprogrammazione, in fattura sono comunicati i consumi nelle diverse fasce ma si applicano i corrispettivi attuali

**Trasferimento del segnale di prezzo orario (diverso valore dell'energia elettrica nelle diverse fasce) e stagionale (diverso valore nei diversi raggruppamenti di mesi dell'anno)**



## Corrispettivi PED per domestici

### Clienti con misuratore elettronico

Automaticamente a partire dall'1 aprile 2010:

- Prezzi differenziati nelle fasce F1 F23 e raggruppamenti R1 e R2 dell'anno a partire da 6 mesi dalla riprogrammazione
  - Nei 6 mesi dalla riprogrammazione, in fattura sono comunicati i consumi nelle diverse fasce ma si applicano i corrispettivi attuali
- Trasferimento del segnale di prezzo orario (diverso valore dell'energia elettrica nelle diverse fasce) e stagionale (diverso valore nei diversi raggruppamenti di mesi dell'anno)
- Posticipazione di un anno per permettere maggiore diffusione dell'informazione



## MAGGIOR TUTELA

	PED differenziato per	Applicato da*	Automaticamente per i punti già trattati orari/per fasce ai sensi del LP
Clienti BT altri usi > 15 kW	F1, F2, F3 Mese	3 mesi dopo la riprogrammazione misuratore	1 gennaio 2009
Clienti BT altri usi <= 15 kW	F1, F2, F3 Raggruppamenti di mesi R1, R2	6 mesi dopo la riprogrammazione misuratore	1 aprile 2009
Clienti domestici	F1, F23 Raggruppamenti di mesi R1, R2	6 mesi dopo la riprogrammazione misuratore	1 aprile 2010

\* Periodo con comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fasce e per mese/raggruppamento ma con applicazione della vecchia struttura di corrispettivi PED



## Obblighi di “lettura” dei misuratori (1)

Misuratore elettronico messo in servizio / orario -

Punti in AT / MT o BT con potenza disponibile  $> 55$  kW

### Rilevazione e registrazione

Per ciascuna ora obbligo di rilevazione e registrazione della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva prelevata

Messa a disposizione del dato al venditore (720 dati mensili):  
entro il 5° gg lav. del mese successivo alla registrazione



## Obblighi di “lettura” dei misuratori (2)

Misuratore elettronico messo in servizio – punti prelievo BT con potenza disponibile  $\leq 55$  kW

### Rilevazione e registrazione

FINO AL 31/12/2010

- ◆ Registrazione dei dati alle 24 dell'ultimo giorno del mese se punti sul mkt libero o punti in maggior tutela > 15 kW
- ◆ Registrazione dei dati alle 24 di un qualsiasi giorno del bimestre se punti in maggior tutela  $\leq 15$  kW

DAL 1/1/2011

Registrazione dei dati alle 24 dell'ultimo giorno del mese per tutti

**Messa a disposizione del dato al venditore:**  
entro 20 giorni dalla registrazione



## Obblighi di “lettura” dei misuratori (3)

### Misuratore elettromeccanico o elettronico non in servizio

#### Rilevazione e registrazione

FINO AL 31/12/2010

- ◆ almeno una volta al mese se punti di prelievo > 15 kW
- ◆ almeno una volta all'anno se punti di prelievo con potenza disponibile < = 15 kW

#### Messa a disposizione del dato al venditore:

entro 20 giorni dal tentativo di rilevazione

In caso di mancata rilevazione vengono comunicati i dati stimati utilizzati per la fatturazione del trasporto



	BT altri usi >15 kW		BT altri usi <= 15 kW		Domestici	
	> 55 kW	<= 55 kW (*)	M ELE	M NON ELE	M ELE	M NON ELE
<b>Tipo lettura</b>	Mensile		Bimestre scorrevole/ mese (da 2011)	Almeno 1 volta anno	Bimestre scorrevole / mese (da 2011)	Almeno 1 volta anno
<b>PED a regime (a partire da)</b>	F1, F2, F3 Mese (1/1/2009)		F1, F2, F3 R1, R2 (1/4/2009)	Monorario	F1, F23 R1, R2 (1/4/2010)	Monorario
<b>Applicato da x mesi dopo riprogrammazione misuratore</b>	3 mesi		6 mesi		6 mesi	

•Con misuratore elettronico messo in servizio.



## **Servizio di Salvaguardia**

- **Hanno diritto al servizio di Salvaguardia tutti i clienti che non hanno diritto al servizio di maggior tutela**
- **Garantisce la fornitura ai clienti che dal 1 luglio 2007 non hanno scelto un fornitore del mercato libero**
- **Garantisce la fornitura ai clienti che si trovano senza il fornitore (ad esempio scade il contratto e non viene rinnovato)**
- **Modalità di attivazioni “automatica” (il distributore verifica l’assenza di un fornitore e assegna il cliente direttamente all’esercente il servizio di Salvaguardia)**
- **Il prezzo di fornitura non è determinato dall’AEEG (come nella maggior tutela) ma è determinato dagli esercenti in esito ad un’asta**



## Servizio di Salvaguardia – Esercenti 2009-2010

Società aggiudicataria	ENEL ENERGIA (1)	EXERGIA (2)	HERA COMM (3)
AREA	Valore del parametro $\Omega$ €/MWh		
1 Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	16,12	---	---
2 Lombardia	17,10	---	---
3 Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia	---	2,46	---
4 Emilia Romagna	---	1,96	---
5 Toscana	---	---	3,97
6 Umbria, Marche	---	---	2,47
7 Sardegna	16,65	---	---
8 Campania	24,84	---	---
9 Lazio, Abruzzo e Molise	23,09	---	---
10 Puglia, Basilicata	19,93	---	---
11 Calabria	26,64	---	---
12 Sicilia	26,76	---	---



## Qualità commerciale – Normativa di riferimento

- **Delibera 200/99:** Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato
- **Delibera 105/06:** Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali
- **Delibera 152/06:** Approvazione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità
- **Delibera 164/08:** Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale



# Grazie

Andrea Rosazza

Autorità per l'energia elettrica e il gas - Direzione Mercati  
[mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)